

Diritto degli appalti pubblici

Prof. Simona D'Antonio

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

A.A. 2025/2026

Argomento 3 - II

Centrali di committenza e qualificazione
delle stazioni appaltanti

Collocazione del tema nel nuovo codice

- Il nuovo codice dei contratti pubblici disciplina i temi della centralizzazione delle committenze e della qualificazione delle stazioni appaltanti negli artt. 62-64 (Libro II [Dell'appalto], Parte III [Dei soggetti], Titolo I [Le stazioni appaltanti])

Obiettivi

- Gli obiettivi dell'efficienza e della competitività passano per la riduzione del numero delle stazioni appaltanti e per la loro qualificazione.
- L'istituto delle centrali di committenza era previsto già dalla direttiva 2004/18/CE; è stato ripreso dalla dir. 2014/24/UE al fine del superamento della frammentazione delle stazioni appaltanti.
- Centrale è l'obiettivo dell'innalzamento del livello qualitativo delle commesse pubbliche, perseguito attraverso la specializzazione e la professionalizzazione delle stazioni appaltanti.

Centrale di committenza: definizione

- È una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza (art. 1, c. 1, lett. i) All. I.1).

Opportunità

- Possibilità per le amministrazioni di ottenere condizioni contrattuali più vantaggiose dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo, anche grazie alla realizzazione di economie di scala;
- razionalizzazione ed efficientamento delle procedure di acquisto;
- maggiore specializzazione degli addetti;
- maggiore possibilità di affrontare ingenti costi fissi (ad es. per le infrastrutture informatiche);
- idoneità ad attuare politiche pubbliche come innovazione, politiche ambientali e sociali.

Rischi

- Minore efficienza in caso di prodotti disomogenei;
- riduzione della concorrenza: il maggior importo dei contratti elimina dal mercato le piccole e medie imprese (P.M.I.), salvo consorzi.

Obbligo di ricorrere a una centrale di committenza (art. 62)

- Le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente ad acquisire forniture e servizi di importo non superiore alle soglie* previste per gli affidamenti diretti, e lavori di importo non superiore a 500.000 euro;
- per effettuare le procedure di importo superiore alle predette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63;
- oppure, se non sono qualificate, devono ricorrere a una centrale di committenza qualificata o ad una stazione appaltante qualificata.

*cfr. art. 14 d. lgs. n. 36/2023

(segue)

- La scelta della centrale di committenza deve avvenire nel rispetto del principio di buon andamento ed essere adeguatamente motivata;
- la stazione appaltante non qualificata sceglie tra i soggetti iscritti nell'elenco disponibile sul sito istituzionale di ANAC e rivolge al soggetto prescelto un'istanza, sulla quale è previsto un meccanismo di silenzio-assenso; tra le parti dovrà poi essere formalizzato un accordo;
- la stazione appaltante che si rivolge ad un altro soggetto risponde del rispetto del Codice solo per le attività ad essa direttamente imputabili.

(segue)

- Due o più stazioni appaltanti possono anche decidere di stipulare un accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 per svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro, «purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto» (art. 62, c. 14).
- Dall'applicazione della disciplina in tema di centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici (nei settori speciali) e i soggetti privati tenuti all'osservanza del codice.

Soggetti aggregatori

- Con il d.l. n. 66/2014 è stato istituito, nell'ambito dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) tenuta dall'ANAC, un **elenco dei soggetti aggregatori** del quale fanno parte CONSIP S.p.a., una centrale di committenza per ciascuna regione e altri soggetti (città metropolitane, province, associazioni, unioni e consorzi di enti locali) che svolgono attività di centrale di committenza.
- Tali soggetti **sono iscritti di diritto** nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate tenuto dall'ANAC, assieme al M.I.T., Invitalia S.p.a., Difesa servizi S.p.a., Agenzia del demanio, Sport e salute S.p.a.
- **Sono centrali di committenza «qualificate» ed «abilitate»** all'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture per conto dei soggetti che se ne avvalgono.

La qualificazione delle stazioni appaltanti nel nuovo Codice (art. 63)

- E' istituito presso l'ANAC un elenco delle stazioni appaltanti qualificate, di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori.
- Ciascuna S.A./C.C. che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco, a cura di ANAC.
- La qualificazione può riguardare l'ambito della progettazione e dell'affidamento dei contratti e/o l'ambito dell'esecuzione degli stessi.
- Vi sono tre livelli di qualificazione, che corrispondono a determinate fasce di importo.
- Una volta ottenuta, la qualificazione è soggetta a revisione ogni due anni.

CONSIP (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) S.p.a.

- È una s.p.a. controllata interamente dal M.E.F..
- Fin dal 2000 è incaricata di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e di servizi per conto delle amministrazioni statali.
- Dal 2003 gestisce il M.E.P.A. (mercato elettronico della pubblica amministrazione) a cui si accede dal portale *acquistinretepa.it* .
- È il **principale soggetto aggregatore** della domanda pubblica, al quale sono tenute a rivolgersi numerose PP.AA. (numero crescente a partire dal 2007).

(segue)

- Dal **2007** tutte le amministrazioni **statali** sono obbligate a ricorrere al M.E.P.A. per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia;
- oggi tale obbligo vale per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- dal **2013** l'obbligo vale anche per le amministrazioni **diverse da quelle statali**, che però possono optare anche per il sistema telematico fornito da altre centrali di committenza, specialmente da quelle regionali;
- dal 2007 le Regioni possono costituire centrali di committenza per gli acquisti degli enti aventi sede nel territorio regionale → sistema a rete (CONSIP + centrali di committenza regionali).